



COMUNE DI LALLIO

TASI 2019

Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria (Imu).

A decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. n. 208 del 28.12.2015, è **esclusa dall'imposizione della Tasi l'Abitazione principale** (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2019 sono state confermate per il 2019 le aliquote, detrazioni e servizi indivisibili in vigore nell'anno 2018. Il Regolamento Comunale del Tributo rimane confermato come da Delibera C.C. n. 15 del 27.04.2016.

ALIQUOTE:

- **0 per mille** per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 soggetti alla IUC componente Imu.

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento si considera adibita ad abitazione principale, con esclusione dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

- **1 per mille** per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- **1,3 per mille** per altri immobili ed aree fabbricabili.

Nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante (**inquilino**) versa la Tasi nella misura del **10%**, mentre la restante parte del **90%** è corrisposta dal titolare (**proprietario**) del diritto reale sull'unità immobiliare (salvo il caso dell'occupante a titolo di abitazione principale che è esente dall'imposta se vi ha stabilito la residenza anagrafica).

Per immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli), è prevista la riduzione del 50% della base imponibile (escluse le abitazioni di lusso) a condizione che: - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nello stesso Comune oppure possieda 1 solo altro immobile adibito a propria abitazione principale (esclusa abitazione di lusso); - il contratto di comodato sia registrato; - attestazione dei requisiti con modello di dichiarazione Imu (*art. 10 Regolamento Comunale*). Dal 2019 la riduzione è estesa al coniuge superstite del comodatario purchè in presenza di figli minori (art. 1 c. 1092 L. n. 145/30.12.2018).

E' prevista la riduzione del 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 9.12.1998.

Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali dei Gruppi D ed E i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati".

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** (gratuito), con i codici **3959** per fabbricati rurali; **3960** per aree fabbricabili; **3961** per altri fabbricati. L'importo minimo di versamento su base annua è di **€ 3,00**.

Le rate di pagamento sono così stabilite:

17/06/2019 versamento Acconto (50% del dovuto per l'anno 2019);

16/12/2019 versamento Saldo (conguaglio del dovuto per l'anno 2019).

Tutte le informazioni relative alla componente Tasi si possono trovare nella sezione dedicata del servizio tributi del **sito web comunale** (www.comune.lallio.bg.it). Nella stessa è inoltre disponibile il motore di calcolo che consente il conteggio, la predisposizione e la stampa del modello F24 per il pagamento. E' possibile comunque utilizzare un qualsiasi **modello F24 reperibile in bianco presso banche, posta, uffici comunali (o internet)**.